



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 437

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 15 ottobre 2020

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 5
---------------------------	---------------

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 101)</i>	<i>Pag.</i> 15
--	----------------

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 102)</i>	» 15
--	------

2^a - Giustizia:

<i>Plenaria</i>	» 16
---------------------------	------

4^a - Difesa:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 68)</i>	» 26
---	------

6^a - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 27
---	------

<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 28
---	------

12^a - Igiene e sanità:

<i>Plenaria</i>	» 34
---------------------------	------

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 46
--	------

<i>Plenaria</i>	» 46
---------------------------	------

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 48
---------------------------	----------------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Comitato XX prevenzione e repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria (Riunione n. 3)</i>	»	51
<i>Comitato II infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione (Riunione n. 4).</i>	Pag.	51

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

<i>Plenaria</i>	»	52
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	53

Commissioni monocamerale d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 32).</i>	Pag.	54
--	------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 15 ottobre 2020

Plenaria

75ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 8) Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Roberto Marti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 10482/2018 RGNR – n. 10135/2018 RG GIP) presso il Tribunale di Lecce

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE – in sostituzione del relatore, senatore Durnwalder, assente per concomitanti impegni parlamentari – fa presente che in data 6 ottobre 2020 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di conversazioni riferibili al senatore Roberto Marti, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, dal Tribunale di Lecce – sezione del Giudice per le indagini preliminari, con riferimento al procedimento penale n. 10482/18 R.G.N.R. – n. 10135/18 R.G. GIP. Tale deferimento è stato annunciato in Assemblea in pari data.

Si ricorda che, il 5 novembre 2019, l'Assemblea della Camera si è espressa su questa richiesta nel senso della restituzione degli atti per incompetenza. Il Giudice per le indagini preliminari, pur non condividendo le argomentazioni della Camera in merito, ha inoltrato la richiesta al Senato.

Dalla richiesta di autorizzazione si evince che il senatore Roberto Marti risulta indagato, unitamente ad altri soggetti, per i reati di tentato

abuso d'ufficio, falso ideologico aggravato e tentato peculato in riferimento all'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica alla famiglia di Antonio Briganti, fratello di Pasquale del clan Briganti e «costituente bacino elettorale di Luca Pasqualini delfino del senatore Marti» (pagina 2).

Il procedimento oggetto della richiesta è uno stralcio del proc. 963/14 RGNR nell'ambito del quale il Giudice per le indagini preliminari disponeva l'applicazione di misure cautelari personali per diversi indagati per i delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione, abuso d'ufficio, falso in atto pubblico, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, corruzione elettorale. Al fine di contestualizzare la vicenda, il Giudice per le indagini preliminari riporta il capo 21 dell'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa il 4 settembre 2018, nel quale è contenuta l'imputazione provvisoria a carico del senatore Marti.

I coindagati sono: Damiano D'Autilia, consigliere comunale a Lecce e amministratore della società partecipata dalla Provincia di Lecce *Alba Service*; Attilio Monosi, assessore al bilancio, programmazione economica, tributi, patrimonio, edilizia residenziale pubblica e politiche abitative del comune di Lecce; Pasquale Gorgoni, funzionario del comune di Lecce, coordinatore dell'Ufficio del patrimonio; Rosario Greco (poi Rosario D'Elia, detto Andrea), ex autista di D'Autilia, dipendente dell'*Alba Service* e «collettore di voti anche a pagamento per Marti e D'Autilia» (pagina1); infine il suddetto Antonio Briganti e la moglie Luisa Martina.

In data 30 giugno 2014, un incendio ha reso inagibile l'abitazione di Antonio Briganti e il Greco, che unitamente al fratello di Antonio, il pregiudicato Pasquale Briganti (pagina 6) ha «precedenti per reati di associazione mafiosa, ricettazione e produzione, traffico e detenzione di stupefacenti», si sarebbe fatto latore presso Attilio Monosi della richiesta di assegnazione di un alloggio da parte del comune di Lecce.

Da conversazioni dei primi di luglio 2014 (tra le quali una in cui figura il parlamentare, progr. 20006 del 1° luglio 2014) è emerso che sia il senatore Marti che il D'Autilia avrebbero esplicitamente chiesto a Monosi di incontrare Greco per trovare un alloggio al Briganti (pagine 8-12). Nei giorni successivi viene rilevato che la moglie di Briganti è troppo indietro in graduatoria per ottenere un'assegnazione di alloggio ERP in breve tempo e Monosi quindi ha convocato tutti i richiedenti alloggio che la precedevano (13 persone) affinché ne autorizzassero il passaggio in avanti. Non tutti hanno acconsentito e quindi si è reso necessario individuare un'altra soluzione.

Le conversazioni sulla vicenda sono riprese a fine 2014. L'8 gennaio 2015, una conversazione tra Monosi e Gorgoni chiarisce quale sarebbe stata la soluzione: integrare con l'inserimento di Luisa Martina, la moglie di Briganti, una delibera di assegnazione di alloggio confiscato alla crimi-

nalità organizzata già pronta per altri soggetti. Da altre conversazioni, in pari data, è emerso che il funzionario Gorgoni avrebbe incontrato il Greco e il Briganti e che, oltre all'integrazione della delibera, avrebbero anche stabilito di fare richiesta di accesso al fondo comunale per le situazioni di difficoltà al fine di ottenere il rimborso del canone dovuto al *residence* dove la famiglia Briganti risiedeva dopo l'incendio (canone peraltro offerto dal Greco) (pagina 15). Il perfezionamento della delibera suddetta ha incontrato qualche difficoltà a causa dell'opposizione del funzionario comunale Paolo Rollo.

D'Autilia e Monosi hanno deciso allora di cambiare strategia con il fine di mantenere «l'ufficio pulito» (pagina 18) (conversazioni dei primi di febbraio 2015) e cioè intervenire sulla delibera sostituendo la beneficiaria dell'assegnazione, Luisa Martina, con la cooperativa GENSS Soc. Coop. di Monteroni di Lecce facente capo a D'Autilia stesso e restando intesi che in seguito D'Autilia avrebbe ceduto l'uso dell'immobile alla famiglia Briganti (pagina 21). La delibera così fatta veniva depositata per l'approvazione, mai avvenuta, in Giunta comunale (pagina 21).

A fine marzo la questione non si è ancora chiusa; Greco e Briganti si fanno insistenti: il primo, rappresentandosi come «vero e proprio collettore di voti nel corso di varie campagne elettorali» condotte a favore anche di Marti e il secondo, minacciando invece di andare in carcere a parlare con il fratello Pasquale, come detto, noto pregiudicato (pagina 25). A inizio aprile la vicenda si blocca poiché l'attività dell'Ufficio patrimonio è interrotta dalle perquisizioni della Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine sulle «case parcheggio» (pagina 23).

Questa brevemente è la ricostruzione dei fatti. Il Giudice per le indagini preliminari si sofferma poi sul coinvolgimento del senatore Marti. Dalle conversazioni apparirebbe come sia intervenuto più volte, nelle settimane successive all'incendio, sia su Greco per trovare una soluzione al problema abitativo di Briganti, sia su Monosi affinché accettasse un incontro con Greco. Inoltre, quando ormai è risultato chiaro che la vicenda non avrebbe avuto l'esito desiderato, il Greco ha cominciato a recriminare, a sottolineare i favori fatti «a ripetizione» (conversazioni e sms, pagine 26-28) riferendosi alle campagne elettorali svolte per Marti, D'Autilia, Congedo e Tondo e alle spese sostenute, su impulso di Marti, per garantire un alloggio di emergenza al Briganti.

Inoltre il Giudice per le indagini preliminari traccia una breve sintesi degli interrogatori a cui sono stati sottoposti i vari attori della vicenda. Risulta che Pasquale Gorgoni, nell'interrogatorio reso sulla cosiddetta vicenda Antiracket, ha specificato, in riferimento alla questione oggetto della presente richiesta, che il Monosi gli aveva riportato l'interessamento del senatore Marti alla pratica Briganti.

Il Giudice per le indagini preliminari, prima di riferire in merito alle proprie valutazioni sulla richiesta di autorizzazione in esame, ha ritenuto di esporre le argomentazioni del pubblico ministero e quelle della difesa del senatore Marti.

In estrema sintesi, il pubblico ministero ha evidenziato come le attività tecniche non abbiano mai riguardato direttamente il senatore Marti, le cui conversazioni sono state monitorate solo se ed in quanto intervenute sulle utenze in uso ai coindagati sottoposti ad intercettazione. Con riguardo all'elemento della casualità il pubblico ministero sostiene che in nessun momento della fase investigativa l'obiettivo dell'attività di captazione sia stato quello di «accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare», essendo quest'ultimo risultato interlocutore occasionale dei soggetti indagati. Rileva in particolare che soltanto all'esito della trascrizione e valutazione delle centinaia di conversazioni intercettate e riportate nella richiesta di misura cautelare, messe in correlazione con le acquisizioni documentali, si sia potuto dare una completa ricostruzione del quadro indiziario coinvolgente il senatore Marti, il quale è stato iscritto nel registro delle notizie di reato solo all'esito del deposito dell'informativa della Guardia di Finanza del 17 marzo 2016, nella quale – sottolinea – veniva peraltro riversata solo una parte delle intercettazioni, essendo le altre, all'epoca, ancora in corso di analisi da parte della stessa.

A sostegno della casualità, viene inoltre osservato come l'indagine tecnica non si sia rivolta ad uno specifico soggetto interlocutore abituale, ma a numerosi indagati, sia intranei che esterni all'Amministrazione comunale di Lecce, in un contesto nel quale il senatore non doveva avere nessun ruolo in quanto già da tempo estraneo a qualunque carica implicante poteri gestionali. Viene infatti precisato che i riferimenti operati dalla polizia giudiziaria a vicende inerenti la gestione delle assegnazioni delle case popolari avvenute in precedenti amministrazioni hanno esclusivo rilievo di analisi del contesto legislativo e regolamentare, non potendo avere alcuna finalità di indagine in quanto i fatti sono ormai coperti da prescrizione.

Quanto al requisito della necessità, alla luce del criterio della «rilevanza» desumibile dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 140 del 2003, il pubblico ministero riferisce che le intercettazioni per le quali ha fatto di richiesta di autorizzazione sono riportate nella richiesta di misura cautelare formulata il 12 dicembre 2017, nonché nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare depositata dal giudice per le indagini preliminari il 4 settembre 2018. Sostanzialmente il pubblico ministero evidenzia la presenza di conversazioni che darebbero conto della capacità del senatore Marti di influire sull'adozione dei provvedimenti in concreto posti in essere dai correi su sua richiesta.

Ulteriori otto conversazioni, già facenti parte del fascicolo ma non trascritte né riportate nella richiesta di misura cautelare e/o nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari (conversazioni allegate alla nota Prot. n. 454211 dell'8 ottobre 2018 della Guardia di finanza di Lecce) apparirebbero a suo avviso rilevanti in quanto costituirebbero la «cartina di tornasole» nelle analisi dei rapporti tra il senatore Marti e Monosi, nonché della capacità di condizionamento del parlamentare rispetto a quest'ultimo, con conseguente riflesso sulla valutazione del suo ruolo quale determinatore della vicenda.

A fronte delle argomentazioni addotte dal pubblico ministero, la difesa del senatore Marti ha invece sostenuto che, a prescindere dal dato meramente formale per cui il senatore Marti è stato iscritto nel registro degli indagati soltanto nel febbraio 2017, il suo coinvolgimento nella vicenda oggetto di indagini era stato ritenuto di rilievo dagli investigatori; la direzione delle indagini sarebbe stata volta, pertanto, ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare, a prescindere dal fatto che le utenze sottoposte a controllo appartenessero a terzi, i quali in ogni caso erano da ritenersi suoi interlocutori abituali. Pertanto, sarebbe stata necessaria, per le intercettazioni in esame, un'autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

A sostegno di tale tesi, la difesa del senatore Marti ha valorizzato alcuni elementi, tra i quali: il fatto che già in un'informativa della Guardia di Finanza del 9 maggio 2014, confluita nel procedimento penale n. 3769/13 R.G.N.R., il nominativo del senatore Marti era menzionato per 9 volte; che le condotte delittuose emerse dalle indagini risultavano riconducibili ad amministratori, dirigenti e funzionari dell'Ufficio Casa del comune di Lecce e dello IACP, tra i quali l'ex assessore alla casa del comune di Lecce Roberto Marti ed il suo successore e stretto collaboratore Attilio Monosi; che l'informativa concludeva configurando un'associazione a delinquere della quale faceva parte anche Roberto Marti, unitamente ad Attilio Monosi e Luca Pasqualini.

Dopo aver riportato le due tesi sopracitate, il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che le intercettazioni nelle quali senatore Marti risulta essere interlocutore nel presente procedimento, debbano considerarsi «casuali» o «fortuite» e che, pertanto, non necessitassero di preventiva autorizzazione. Richiamandosi a quanto già oggetto di valutazione nell'ordinanza applicativa delle misure cautelari emessa in data 4 settembre 2018 (della quale riporta in nota uno stralcio), ha sostanzialmente aderito alle argomentazioni addotte dal pubblico ministero, effettuando alcune ulteriori considerazioni.

In primo luogo, con riferimento alla presenza del nominativo del senatore Marti nell'informativa iniziale della Guardia di Finanza del 2014 – posta in evidenza dalla difesa dell'indagato – sottolinea che essa riguardava fatti denunciati nel 2013 e condotte risalenti all'epoca in cui il senatore Marti rivestiva la carica di «assessore alla Casa» del comune di Lecce nel periodo 2008-2009. In realtà, secondo il giudice per le indagini preliminari, al di là del contenuto delle prime informative di Polizia giudiziaria, le complesse indagini oggetto del presente procedimento sarebbero state dirette sin da subito verso persone diverse dal senatore Marti ed avrebbero riguardato le condotte di politici, amministratori e funzionari amministrativi coinvolti direttamente nelle attività dell'Ufficio casa del comune di Lecce a partire dall'anno 2014 in poi. Secondo lo stesso giudice, fino all'emersione dei fatti oggetto dell'addebito provvisorio a suo carico, non vi sarebbero interlocuzioni rilevanti, sotto il profilo indiziario, tra le persone intercettate ed il senatore, tali da poter far ritenere che le attività captative abbiano avuto quale destinatario espresso anche il parla-

mentare. Sostanzialmente il giudice ritiene evidente che l'attività di intercettazione anche di persone in qualche modo collegate politicamente al senatore Marti, quali il Monosi ed il Pasqualini, non sia stata realizzata allo scopo di captare le conversazioni del parlamentare, quanto piuttosto al fine di ricostruire le condotte ed il ruolo avuto nelle singole vicende dagli utilizzatori delle utenze oggetto di intercettazione.

In tal senso deporrebbe in particolare il numero delle conversazioni nelle quali risulta essere coinvolto il senatore Marti, che risulterebbe esiguo se posto in relazione al numero complessivo di conversazioni intercettate nel corso del procedimento e ritenute rilevanti dal pubblico ministero per fondare la richiesta di applicazione della misura cautelare (933 intercettazioni telefoniche e 183 intercettazioni ambientali per complessive 1.116 intercettazioni).

Il Giudice per le indagini preliminari ritiene quindi che non siano emersi indizi di reità a carico del parlamentare prima dell'iscrizione formale a suo carico; solo infatti dalle conversazioni per le quali si richiede oggi l'autorizzazione (per il capo 21 dell'addebito provvisorio) emergerebbero elementi che possono essere valutati a carico del senatore Marti, tali da giustificare la successiva iscrizione nel registro degli indagati, all'esito delle valutazioni di tali elementi con il complesso del compendio investigativo.

Quanto al requisito della «necessità», il Giudice per le indagini preliminari riporta il contenuto delle intercettazioni per le quali il pubblico ministero chiede l'autorizzazione all'utilizzo, iniziando da quelle che hanno un'attinenza con i fatti oggetto dal capo 21 dell'addebito provvisorio, oggetto del presente procedimento.

Si tratta in particolare delle seguenti intercettazioni: R.I. 840/14 – progressivo n. 20006 del 1 luglio 2014 (conversazione sull'utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progressivo n. 31940 dell'8 agosto 2014 (conversazione sull'utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progressivi n. 34268, 34269, 34270, 34271, 34275, 34276, 34277 del 18 agosto 2014 (7 messaggi SMS sull'utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 108/15 – progressivi n. 3809, 3821 e 3822 del 3 aprile 2015, nonché progressivi n. 3823, 3824, 3825 e 3826 del 4 aprile 2015 (messaggi SMS sull'utenza intestata a Greco Rosario, ora D'Elia Andrea).

Dopo aver riferito dettagliatamente in merito a ciascuna intercettazione, il giudice per le indagini preliminari conclude ritenendo che esse siano necessarie e rilevanti al fine di ricostruire i fatti oggetto dell'addebito descritto al capo 21 ed in particolare il ruolo avuto dal senatore Marti nella vicenda inerente all'assegnazione illegittima dell'immobile confiscato alla mafia e trasferito al comune di Lecce alla famiglia dei coniugi Antonio Briganti e Luisa Martina.

Aggiunge che il pubblico ministero ha inoltre chiesto l'autorizzazione di altre conversazioni telefoniche che vedono il senatore Marti quale interlocutore, rilevanti a suo avviso al fine di comprendere i rapporti intercorsi tra il parlamentare ed i suoi interlocutori, in particolare Monosi e Pasqualini.

Si tratta delle seguenti conversazioni: R.I. 840/14 – progressivo n. 5179 del 15 maggio 2014 (conversazione sull’utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 511/14 – progressivo n. 23548 del 5 agosto 2014, nonché progressivi nn. 66529, 66569 e 66577 del 30 marzo 2015 (una conversazione e tre messaggi SMS sull’utenza intestata a Luca Pasqualini).

Le seguenti ulteriori intercettazioni attesterebbero i rapporti tra il senatore Marti ed il Monosi, nonché tra il senatore ed il Pasqualini, che darebbero in particolare conto della capacità del parlamentare di condizionare le determinazioni dei coindagati: R.I. 840/14 – progressivo n. 56329 del 30 ottobre 2014 (messaggio SMS sull’utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progressivo n. 56705 del 1° novembre 2014 (conversazione sull’utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progressivo n. 56724 del 1° novembre 2014 (conversazione sull’utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progressivo n. 58344 del 6 novembre 2014 (conversazione sull’utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progressivo n. 111487 del 12 maggio 2015 (conversazione sull’utenza intestata ad Attilio Monosi).

Dopo le perquisizioni operate dalla Guardia di Finanza negli uffici del comune di Lecce viene effettuata l’intercettazione di una chiamata partita per errore dall’utenza di Monosi verso l’utenza del senatore Marti e in seguito una chiamata di Marti a Monosi per avvertirlo dell’accaduto, da cui si evincerebbe la familiarità del parlamentare con la vicenda «case»: R.I. 840/14 – progressivo n. 165072 dell’11 novembre 2015 (conversazione sull’utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progressivo n. 165073 dell’11 novembre 2015 (conversazione sull’utenza intestata ad Attilio Monosi).

Inoltre il Gip riporta alcune conversazioni con il senatore Marti intercettate sull’utenza di Luca Pasqualini: R.I. 511/14 – progressivo n. 2321 del 25 aprile 2014 (conversazione sull’utenza intestata a Luca Pasqualini); R.I. 511/14 – progressivo n. 17267 del 1° luglio 2014 (conversazione sull’utenza intestata a Luca Pasqualini); R.I. 511/14 – progressivo n. 36354 del 23 ottobre 2014 (conversazione sull’utenza intestata a Luca Pasqualini); R.I. 511/14 – progressivo n. 48846 del 30 dicembre 2014 (conversazione sull’utenza intestata a Luca Pasqualini); R.I. 511/14 – progressivo n. 73789 del 5 maggio 2015 (conversazione sull’utenza intestata a Luca Pasqualini); R.I. 511/14 – progressivo n. 77279 del 20 maggio 2015 (conversazione sull’utenza intestata a Luca Pasqualini); R.I. 511/14 – progressivo n. 77498 del 21 maggio 2015 (conversazione sull’utenza intestata a Luca Pasqualini); R.I. 511/14 – progressivo n. 78793 del 26 maggio 2015 (conversazione sull’utenza intestata a Luca Pasqualini); R.I. 511/14 – progressivo n. 90065 del 21 agosto 2015 (conversazione sull’utenza intestata a Luca Pasqualini); R.I. 511/14 – progressivo n. 118033 del 25 gennaio 2016 (conversazione sull’utenza intestata a Luca Pasqualini).

Infine vengono riportate le conversazioni registrate sull’utenza di Monosi, di cui all’informativa della Guardia di Finanza dell’8 ottobre 2018, che attestano la natura dei rapporti tra il senatore Marti e i coindagati. Tali conversazioni, unitamente a quelle facenti parti della *tranche*

precedente, «pur non riguardando direttamente i fatti oggetto dell'addebito di cui al capo 21, assumono il carattere della necessità processuale» e risultano utili a «rendere maggiormente intellegibili gli elementi di prova» suesposti (pagina 71): R.I. 840/14 – progressivo n. 7536 del 20 maggio 2014 (conversazione sull'utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progressivo n. 59131 del 9 novembre 2014 (conversazione sull'utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progressivo n. 185124 del 9 gennaio 2016 (conversazione sull'utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progressivo n. 189450 del 23 gennaio 2016 (conversazione sull'utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progressivo n. 189536 del 23 gennaio 2016 (conversazione sull'utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progressivo n. 189686 del 24 gennaio 2016 (conversazione sull'utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progressivo n. 193150 del 4 febbraio 2016 (conversazione sull'utenza intestata ad Attilio Monosi).

Ciò premesso, il Giudice per le indagini preliminari, «ritenuta la necessità di utilizzare le conversazioni telefoniche sin qui riportate», chiede «l'autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni (come da foglio allegato) oggetto di intercettazione nel procedimento penale 10135/18 GIP che hanno quale interlocutore il senatore Roberto Marti». Si segnala che l'elenco allegato risulta tuttavia mancante.

Il Presidente relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) avanza preliminarmente una richiesta di integrazione istruttoria volta ad acquisire l'elenco delle intercettazioni citato nella parte conclusiva dell'ordinanza (indicato nell'ultimo periodo della stessa con le parole «come da foglio allegato»), non essendo lo stesso pervenuto in Senato, nonché a chiedere alla competente autorità giudiziaria informazioni in ordine al procedimento penale n. 963/2014 R.G.N.R., del quale il procedimento oggetto dei lavori della Giunta costituisce uno stralcio.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) concorda con la proposta di integrazione istruttoria formulata dal senatore Grasso, ritenendo particolarmente rilevante l'acquisizione di informazioni in ordine al procedimento penale principale del quale il procedimento oggetto dei lavori della Giunta costituisce uno stralcio.

La senatrice STEFANI (*L-SP-PSd'Az*) aderisce alla richiesta di integrazione istruttoria avanzata dal senatore Grasso, evidenziando che l'elenco citato nell'ordinanza è particolarmente significativo, in quanto consente di chiarire quali conversazioni telefoniche siano effettivamente oggetto della richiesta di autorizzazione all'utilizzo.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) concorda con la proposta di integrazione istruttoria avanzata dal senatore Grasso.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) concorda con la proposta di integrazione formulata dal senatore Grasso, evidenziando che alla luce della stessa appare irragionevole fissare fin d'ora un termine al senatore Marti per le memorie difensive. È infatti necessario che vengano acquisiti prima tutti gli elementi istruttori dall'autorità giudiziaria, alla luce dei quali potrà essere chiarito quali conversazioni siano effettivamente oggetto della richiesta di autorizzazione.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) si associa alla proposta di integrazione istruttoria del senatore Grasso, condividendo altresì le considerazioni testé svolte dal senatore Pillon.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta, avanzata dal senatore Grasso, di un'integrazione istruttoria volta ad acquisire l'elenco delle intercettazioni citato nella parte conclusiva dell'ordinanza (indicato nell'ultimo periodo con le parole «come da foglio allegato»), non essendo lo stesso pervenuto in Senato, nonché di chiedere alla competente autorità giudiziaria informazioni in ordine al procedimento penale n. 963/2014 R.G.N.R., del quale il procedimento oggetto dei lavori della Giunta costituisce uno stralcio.

La Giunta approva all'unanimità la richiesta di integrazione istruttoria in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*), in qualità di correlatore, e la senatrice ROSSOMANDO (*PD*) sollecitano l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni pendenti, ancora da definire, relativamente alla Circoscrizione Estero.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) chiede ai relatori di farsi carico di informare tutti i componenti di quanto emerso sulla base delle relazioni preliminari già esposte, nonché di ogni eventuale aggiornamento.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*), in qualità di correlatrice, si dichiara disponibile ad accogliere la richiesta del senatore Grasso.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto di quanto emerso, avverte che la Giunta sarà convocata la prossima settimana – presumibilmente nella mattinata di mercoledì 21 ottobre – per la ripresa dell’esame delle questioni ancora da definire in merito alla Circostrizione Estero, con particolare riguardo alla Ripartizione America Meridionale.

La seduta termina alle ore 9,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 15 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 101

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 15

(Sospensione dalle ore 14,05 alle ore 14,45)

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 102

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,45

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 1642 (QUORUM REFERENDUM ART. 132 COSTITUZIONE)*

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 15 ottobre 2020

Plenaria**196^a Seduta***Presidenza del Presidente*
OSTELLARI*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.**La seduta inizia alle ore 9,15.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1900) Deputati FIANO ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzio ed altri

(1549) FARAONE ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali*

(Parere alla 1^a Commissione. Esame congiunto e rinvio.)

La relatrice EVANGELISTA (M5S) ricorda che il disegno di legge n. 1900, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, si compone di nove articoli e prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false. Il disegno di legge n. 1549, ad esso congiunto, è d'iniziativa del senatore Faraone ed altri ed ha analogo oggetto.

L'articolo 2 dell'Atto Senato n. 1900 indica i compiti della istituenda Commissione, finalizzati ad acquisire elementi conoscitivi sulle attività di disinformazione nonché a valutare l'adeguatezza degli strumenti esistenti per fronteggiare il fenomeno, con eventuale proposta di iniziative affinché risultino più incisive la prevenzione e l'opera di contrasto. La Commissione è chiamata, fra le altre, ad indagare sulle attività di diffusione mas-

siva di informazioni e contenuti illegali, falsi, non verificati, oppure dolosamente ingannevoli sia attraverso i media tradizionali (fermi restando gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa vigente), sia attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche analogiche o digitali. Tali «attività di disinformazione» includono la creazione di false identità digitali o la produzione e la comunicazione di tali informazioni e contenuti in forma personalizzata da parte di soggetti che a questo fine utilizzano i dati degli utenti.

La Commissione deve poi verificare se l'attività di disinformazione sia riconducibile a soggetti, gruppi od organizzazioni, anche aventi struttura internazionale, che si avvalgano anche del sostegno finanziario di soggetti interni o esteri con lo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica per specifici interessi, in modo particolare in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.

La Commissione deve assolvere, ancora, i seguenti compiti: verificare se siano state compiute, e con quali effetti, attività di disinformazione in materia sanitaria, con particolare riguardo alle attività compiute nel corso dell'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19; verificare se l'attività di disinformazione abbia finalità di odio, ossia di istigazione alla discriminazione o alla violenza; verificare se esistano correlazioni tra attività di disinformazione e attività di natura commerciale; verificare gli effetti derivanti dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie sull'attività di disinformazione, anche con riguardo alla tutela dei dati sensibili e personali e al loro utilizzo.

Nell'ambito dell'esame dell'adeguatezza degli strumenti esistenti per contrastare il fenomeno della disinformazione, l'istituenda Commissione deve tra l'altro a verificare, con riferimento al settore pubblico, lo stato di attuazione della normativa vigente, delle attività, delle procedure e delle risorse. Con riguardo al settore privato, è chiamata a verificare l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai media e dai fornitori di servizi per la rimozione delle informazioni false e dei contenuti illeciti dalle proprie piattaforme, così come delle procedure per la gestione delle segnalazioni e dei reclami presentati dagli utenti e per la prevenzione e il contrasto dei reati commessi per mezzo delle medesime piattaforme, garantendo che tali procedure non siano lesive della libertà di espressione e di stampa, nonché a verificare la possibilità di adottare un codice di autoregolamentazione da parte dei medesimi soggetti.

Infine, alla Commissione è riconosciuta la facoltà di proporre iniziative normative anche per contrastare il fenomeno del *deepfake* e di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione.

Il disegno di legge Faraone, invece, così declina le funzioni della Commissione: *a)* indagare sulle reali dimensioni dei casi di diffusione seriale e massiva di informazioni false attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali, nonché sulle condizioni nelle quali tali fenomeni si realizzano; *b)* accertare eventuali violazioni, manipolazioni o alterazioni di dati personali ovvero di circostanze fattuali riferibili a cittadini italiani, funzionali a condizionare illecitamente o illegittimamente l'esito

delle consultazioni elettorali o referendarie svoltesi nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge o, comunque, a manipolare indebitamente il consenso elettorale; *c*) accertare le responsabilità relative alla diffusione seriale di notizie false e alle eventuali violazioni di dati personali, i mezzi e i modi attraverso cui sono commessi gli abusi e i soggetti in essi coinvolti, nonché le motivazioni e i fini di tali comportamenti, e verificare se questi atti siano riconducibili a gruppi che ricevono supporto da istituzioni estere per la loro organizzazione o il loro finanziamento, allo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica; *d*) accertare l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai fornitori di servizi delle reti sociali telematiche volte all'eliminazione di informazioni false e di contenuti illeciti dalle proprie piattaforme, nonché la presenza di idonee procedure per la gestione dei reclami presentati dagli utenti sui contenuti, per la tutela degli utenti da notizie costruite intenzionalmente per trarli in inganno e per la prevenzione e il contrasto della commissione di reati attraverso la rete internet; *e*) analizzare gli episodi di diffusione seriale e massiva di informazioni false verificatisi nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico allo scopo di orientare l'attività di prevenzione; *f*) accertare se l'ordinamento vigente preveda procedure adeguate e destini proporzionate risorse finanziarie alle autorità e alle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di repressione della diffusione di informazioni false e di contenuti illeciti nella rete *internet*; *g*) valutare l'opportunità di modifiche di carattere normativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto della diffusione di informazioni false e della commissione di reati attraverso le piattaforme sociali e la rete *internet*, anche prevedendo specifiche forme di repressione penale per la diffusione di contenuti illeciti attraverso la rete internet ed efficaci sanzioni pecuniarie per i fornitori di servizi delle reti sociali telematiche che non si dotano di idonee procedure per il controllo e la rimozione di tali contenuti; *h*) promuovere, anche sulla base delle esperienze di Stati esteri, azioni idonee a indurre i fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme digitali a dotarsi di un codice di autoregolazione, al fine di rimuovere le informazioni false dalle proprie piattaforme, vietando altresì il conseguimento di eventuali vantaggi pubblicitari per la diffusione massiva di informazioni false.

Gli articoli da 3 a 8 dell'Atto Senato n. 1900 disciplinano la composizione, la durata, i poteri e le modalità di funzionamento della Commissione 1900 (in modo pressoché analogo regolati dall'altro disegno di legge).

L'articolo 3 fissa un termine per la conclusione dei lavori della inchiesta (18 mesi dalla sua costituzione). Al termine dei lavori la Commissione è chiamata a presentare alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

L'articolo 4 disciplina la composizione della Commissione: di essa sono chiamati a farne parte venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere in proporzione al numero dei membri dei Gruppi parlamentari e favorendo l'equilibrio nella rappresentanza dei sessi. Entro dieci giorni dalla designazione, la Commissione è convocata per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza che si compone di un Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari, eletti dalla Commissione a scrutinio segreto.

L'articolo 5 definisce i poteri della Commissione, prevedendo lo svolgimento della funzione investigativa con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria. Tuttavia non può essere ricompresa nei poteri della Commissione la facoltà di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni relative alle indagini stesse nonché alla libertà personale, salvo il caso, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, di accompagnamento coattivo. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione non deve interferire con lo svolgimento delle campagne elettorali o referendarie. Nel caso in cui rilevi la diffusione di informazioni false che vedano coinvolto un giornalista, la Commissione deve informare tempestivamente il presidente nazionale dell'ordine dei giornalisti per la trasmissione degli atti al competente consiglio di disciplina territoriale. Inoltre, la Commissione può acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti giudiziari in corso, di documenti relativi a inchieste parlamentari nonché di atti e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto.

L'articolo 6 disciplina le audizioni a testimonianza innanzi alla Commissione prevedendo, in particolare, l'applicazione degli articoli 366 e 372 del codice penale e richiamando, per il segreto di Stato, la normativa prevista dalla legge n. 124 del 2007.

L'articolo 7 impone l'obbligo del segreto ad ogni componente della Commissione nonché per a tutti coloro che collaborano con la Commissione stessa relativamente ad atti, documenti e indagini. L'articolo 8 demanda l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione a un regolamento interno, da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta e prevede che le spese per il funzionamento, stabilite nella misura massima di 100.000 euro annui, siano poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera.

L'articolo 9 dispone in merito all'entra in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1892) *Deputati DELRIO ed altri. – Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale*, approvato dalla Camera dei deputati

(472) *NANNICINI ed altri. – Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 11^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara che il disegno di legge A.S. n. 1892 – approvato dalla Camera dei deputati – reca una disciplina di delega per il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'istituzione dell'assegno unico e universale.

Quest'ultimo istituto, come specifica l'articolo 1, comma 1, costituisce, sulla base del principio universalistico, un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili, al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile. Il criterio di gradualità è connesso all'esigenza di conseguire le relative risorse finanziarie, risorse derivanti in parte dal graduale superamento o dalla soppressione delle misure indicate all'articolo 3, comma 1; questi interventi per il conseguimento delle risorse possono essere adottati anche in sede di esercizio della presente delega (ai sensi del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*)).

I principi e criteri direttivi per la definizione – in sede di esercizio della delega – della disciplina dell'assegno unico e universale sono posti dal comma 2 dell'articolo 1 e dall'articolo 2. Si rileva altresì che: l'articolo 1, comma 3, pone una norma avente efficacia diretta, relativa all'obbligo, a carico dell'ufficiale di stato civile, di rendere informazioni sul beneficio istituito in sede di esercizio della delega; l'assegno è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale; in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario; nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.

Sono poi confermati i benefici e prestazioni vigenti relativi al coniuge a carico e agli altri familiari a carico, diversi dai figli oggetto delle altre previsioni dell'articolo 2. L'assegno unico e universale è subordinato al possesso, in via cumulativa, dei requisiti concernenti i profili di cittadinanza, residenza e soggiorno. In base a tali requisiti, è necessario, ai fini dell'accesso al beneficio: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno

UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale; essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio; essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno biennale. A fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, una commissione nazionale può concedere specifiche deroghe ai criteri predetti.

Il disegno di legge A.S. n. 472, congiunto in sede di esame al precedente, reca una disciplina di delega per l'introduzione sia dell'assegno unico per i figli a carico sia di una dote unica per i figli a carico (quest'ultima utilizzabile per il pagamento di servizi per l'infanzia). Come emerge dai lavori preparatori svoltisi alla Camera, la soppressione delle analoghe norme di delega – presenti in quella sede e relative all'introduzione di una dote unica per i figli a carico – è dovuta alla considerazione che tale materia potrà essere valutata nell'ambito dell'esame del disegno di legge governativo recante «Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia» (A.C. n. 2561, cosiddetto *family act*).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online (COM(2020) 568 definitivo)

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) illustra dichiara che il regolamento stabilisce norme temporanee che derogano a determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE (direttiva *e-privacy*), con l'obiettivo di consentire ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di continuare a utilizzare tecnologie per il trattamento di dati personali e di altro tipo nella misura necessaria a individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online e a rimuovere il materiale pedopornografico nell'ambito dei loro servizi.

La Commissione europea dichiara la proposta conforme al principio di sussidiarietà definito dall'art. 5 del Trattato sull'Unione europea (TUE), in quanto gli obiettivi della proposta in oggetto non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello dell'UE. Viene evidenziato che l'intervento dell'Unione è necessario per mantenere la capacità dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di individuare e se-

gnalare volontariamente gli abusi sessuali sui minori online e di rimuovere il materiale pedopornografico, nonché per garantire un quadro giuridico uniforme e coerente per le attività in questione in tutto il mercato interno.

La Commissione dichiara inoltre la proposta conforme al principio di proporzionalità enunciato al medesimo articolo in quanto non va oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati. Viene precisato che la proposta introduce una deroga temporanea e mirata al quadro attuale al fine di garantire che talune misure rimangano ammissibili se e in quanto conformi al diritto dell'Unione. La durata della deroga è limitata al periodo strettamente necessario per l'adozione di una legislazione a lungo termine.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale.

La lotta contro gli abusi sessuali sui minori è una delle priorità dell'Unione europea. Il 24 luglio 2020 la Commissione europea ha adottato una Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori (COM(2020)607), che mira a fornire una risposta efficace a livello di UE al reato di abuso sessuale sui minori.

La Commissione ha annunciato che entro il secondo trimestre del 2021 proporrà nuove norme volte a contrastare gli abusi sessuali sui minori online, anche imponendo ai fornitori di servizi online interessati di individuare il materiale pedopornografico noto e di segnalarlo alle autorità pubbliche. L'obiettivo della legislazione annunciata sarà quello di istituire misure obbligatorie per individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori.

La Commissione ricorda che alcuni fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero stanno già utilizzando tecnologie specifiche per individuare gli abusi sessuali sui minori nell'ambito dei loro servizi e segnalarli alle autorità di contrasto e alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e/o per rimuovere il materiale pedopornografico. Tali organizzazioni comprendono le linee nazionali di pronto intervento per la segnalazione della pornografia minorile, nonché le organizzazioni che si prefiggono di ridurre lo sfruttamento sessuale dei minori.

La direttiva 2002/58/CE (detta *di e-privacy*) non contiene una base giuridica esplicita per il trattamento volontario dei dati relativi ai contenuti o al traffico ai fini dell'individuazione degli abusi sessuali sui minori online. A legislazione vigente i fornitori possono applicare tali misure solo nel caso in cui gli Stati membri adottino misure legislative giustificate in base ai motivi di cui all'art. 15 della direttiva. La Commissione ritiene pertanto essenziale intervenire immediatamente.

La proposta mira a introdurre una deroga rigorosamente limitata e temporanea all'applicazione di determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE, con l'unico obiettivo di consentire ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di continuare ad utilizzare tecnologie per il trattamento di dati personali e di altro tipo nella

misura necessaria a individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online e rimuovere il materiale pedopornografico, nell'ambito dei loro servizi, dopo il 20 dicembre 2020, in attesa dell'adozione della preannunciata legislazione a lungo termine (art. 1).

L'art. 2 fa riferimento alla definizione di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero nella direttiva (UE) 2018/1972 e a talune definizioni contenute nella direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

L'art. 3 definisce introduce una dispensa dai citati obblighi sulla riservatezza delle comunicazioni e dei dati sul traffico, stabilendo inoltre un elenco di condizioni per l'applicazione di tale deroga. In particolare il trattamento deve essere proporzionato e limitato alle tecnologie consolidate, e le meno invasive della vita privata, utilizzate regolarmente dai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero; la tecnologia utilizzata deve essere di per sé sufficientemente affidabile e limitare il più possibile il tasso di errori relativi all'individuazione di contenuti che rappresentano abusi sessuali sui minori; la tecnologia utilizzata deve essere limitata all'uso di indicatori chiave pertinenti; il trattamento deve essere limitato a quanto strettamente necessario ai fini dell'individuazione e della segnalazione di abusi sessuali sui minori online e della rimozione di materiale pedopornografico (se l'abuso sessuale sui minori online è stato confermato, i dati pertinenti possono essere conservati solo per il periodo necessario); il fornitore deve pubblicare annualmente una relazione sul trattamento eseguito.

Il regolamento si applicherà dal 21 dicembre 2020 al 31 dicembre 2025 (art. 4).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MAIORINO (*M5S*) ricorda che il disegno di legge in titolo fu presentato, nello scorso mese di marzo, da tutti i senatori componenti della Commissione monocamerale d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, alla cui attività finora svolta il disegno di legge si riconnette: esso è volto a colmare le lacune esistenti nell'ordinamento in tema di raccolta dei dati e di analisi statistica sul complesso della violenza di genere. La necessità di disporre di maggiori e più complete informazioni statistiche ufficiali sul fenomeno della violenza subita dalle donne è stata evidenziata, oltre che dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta «Convenzione di Istanbul»), anche dal rapporto del Gruppo di esperti sull'azione contro

la violenza contro le donne e la violenza domestica (GREVIO) del Consiglio d'Europa, pubblicato all'inizio del 2020.

L'articolo 1 individua la finalità dell'intervento legislativo, cioè garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza contro le donne, al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno. L'articolo 2 prevede obblighi generali di rilevazione, imponendo a tutti i soggetti pubblici e privati che partecipino all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, di elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati in base al genere. In particolare, devono essere garantiti l'eguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini nonché l'uso di indicatori sensibili al genere. È attribuito all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il compito di assicurare l'attuazione di tali disposizioni.

L'articolo 3 dispone che l'attuazione di tale rilevazione sia oggetto della relazione annuale al Parlamento trasmessa dal Presidente del Consiglio, circa l'attività dell'ISTAT: tale Istituto e il Sistema statistico nazionale (SISTAN) sono chiamati a realizzare, con cadenza triennale, un'indagine campionaria interamente dedicata al fenomeno della violenza di genere, volta a produrre stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza (fisica, sessuale, psicologica, economica e *stalking*).

L'articolo 4 prevede puntuali obblighi di rilevazione con riguardo alle strutture sanitarie pubbliche e in particolare alle unità operative di pronto soccorso.

L'articolo 5 impone, poi, al Ministero dell'interno e a quello della giustizia di introdurre nei rispettivi sistemi informativi, fra le altre, l'informazione sulla relazione tra la vittima e l'autore del reato, al fine di monitorare adeguatamente questo tipo di violenza. In particolare il comma 3 riporta una lunga lista di reati per i quali si ritiene necessario rilevare la relazione tra la vittima e l'autore del reato stesso. Si prevede inoltre la rilevazione dei dati relativi alle informazioni su luoghi, motivazioni ed eventuale tipologia di arma utilizzata. La disposizione prevede, infine, l'istituzione di una banca dati interministeriale, all'interno della quale devono essere raccolti i dati relativi ai femminicidi e alle donne che hanno denunciato la violenza subita. Nel dettaglio, per ogni donna vittima di violenza devono essere riportate le informazioni su denunce, misure di prevenzione, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, nonché i dati relativi all'*iter* processuale del procedimento in essere nei diversi gradi di giudizio. I dati rilevati sono trasmessi all'ISTAT con cadenza annuale.

L'articolo 6 – di particolare interesse per la Commissione giustizia – interviene specificamente sulle rilevazioni statistiche del Ministero della giustizia, prevedendo, fra l'altro, l'inserimento nel registro delle notizie di reato, di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, dei dati relativi alla relazione autore-vittima del reato e di quelli relativi all'età e al genere degli autori e delle vittime.

L'articolo 7 prevede che l'ISTAT e il SISTAN assicurino la realizzazione, con cadenza biennale, di indagini sui centri anti-violenza e sulle case rifugio accreditati, evidenziando le caratteristiche dell'utenza, la tipologia di violenza subita e il numero e le tipologie di assistenza fornita.

Il disegno di legge è corredato, infine, da un allegato recante un questionario analitico e puntuale, finalizzato a una omogenea rilevazione di dati: sulla violenza fisica; sulla violenza sessuale; sulla violenza sessuale prima dei sedici anni di età, sia in generale sia in ambito familiare; sulla violenza psicologica ed economica, per le donne in coppia; sullo *stalking*; sulla storia familiare delle violenze in quell'ambito; sulle molestie e i ricatti sessuali. Vi è anche l'elenco minimo delle modalità che devono essere previste nei sistemi informativi della sanità, del Ministero dell'interno, della giustizia e nelle rilevazioni nei centri antiviolenza.

Si propone parere favorevole sul testo.

Nessuno degli emendamenti proposti comporta sanzioni penali o amministrative, per cui sul punto non c'è luogo per deliberare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

DIFESA (4^a)

Giovedì 15 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 68

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,15

AUDIZIONE INFORMALE DI STEFANO GRASSI, PRESIDENTE DI TELSYP S.P.A. E RESPONSABILE SECURITY DI TELECOM S.P.A., E DI EMANUELE SPOTO, AMMINISTRATORE DELEGATO DI TELSYP S.P.A., IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 423 (PROFILI DELLA SICUREZZA CIBERNETICA ATTINENTI ALLA DIFESA NAZIONALE)

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 15 ottobre 2020

Plenaria

210^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
STEGER

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il presidente STEGER introduce lo svolgimento delle odierne procedure informative.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione n. 3-01842 del senatore De Bertoldi e, sentito anche il Ministero della giustizia e le competenti strutture ministeriali, evidenzia che l'obbligo di nomina e i casi in cui lo stesso ricorra sono previsti dall'articolo 2477 del codice civile, così come modificato dall'articolo 379, comma 1, del Codice della crisi e dell'insolvenza, che indica anche il termine finale entro cui tale obbligo deve essere adempiuto.

L'articolo 51-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 realizza una ulteriore proroga del citato termine entro il quale le società devono procedere alla nomina degli organi di controllo. Infatti, la data entro la quale effettuare la nomina dei revisori e del collegio sindacale per le società che integrino i requisiti previsti dall'articolo 2477 del codice civile, originariamente fissata in nove mesi dalla data di entrata in vigore dell'articolo 379 del Codice della crisi, è stata prorogata alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019 ad opera dell'articolo 8, comma 6-*sexies* del decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019 (cosiddetto Millepro-

roghe), e successivamente alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021, quindi al periodo aprile-giugno 2022), dall'articolo 51-bis del decreto-legge n. 34 del 2020.

Per il Sottosegretario si può legittimamente ritenere che chi non avesse provveduto ad adeguarsi all'obbligo di cui all'articolo 2477 del codice civile entro la data di approvazione del bilancio 2019 è da considerarsi rimesso in termini a tali fini. Per chi avesse già provveduto non pare intervenire alcun elemento innovativo. La norma indica infatti un termine finale entro il quale adempiere all'obbligo, («entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021», recita testualmente l'articolo 379), ma aver provveduto anticipatamente pare perfettamente compatibile con la disposizione normativa, che non sembra possa interpretarsi come idonea a far venir meno l'obbligo *medio tempore*.

Interviene in replica il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), che si dichiara soddisfatto della risposta.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Guerra per il suo contributo e dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,10.

Plenaria

211^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il generale di corpo d'armata Giuseppe Zafarana, comandante generale della Guardia di finanza, e il generale di brigata Giuseppe Arbore, capo del III Reparto – operazioni della Guardia di finanza.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente D'ALFONSO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della Guardia di finanza in relazione all'affare assegnato relativo all'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2020-2022 (Doc. CII, n. 1) (Atto n. 573)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il generale ZAFARANA illustra in premessa le linee generali dell'azione della Guardia di finanza alla luce dell'emergenza epidemiologica e richiama nel dettaglio le principali operazioni condotte, che hanno riguardato in particolare i fenomeni delle infiltrazioni della criminalità organizzata, del riciclaggio, dell'usura, delle frodi a danno dei consumatori e delle speculazioni sui prezzi.

Passa quindi a indicare le linee di indirizzo dell'attività di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, specificando che dopo una sospensione nel periodo del *lockdown* dei controlli fiscali e in materia di lavoro, sono gradatamente riprese le attività ispettive tributarie, attualmente concentrate sulle condotte suscettibili di avere riflessi penali e sulle violazioni aventi carattere di indifferibilità e urgenza. Cita quindi le iniziative del Corpo che hanno riguardato le frodi carosello, le indebite compensazioni di crediti di imposta inesistenti e i traffici illeciti di carburante indicandone anche i conseguenti risultati. Ricorda quindi i grandi investimenti sul rafforzamento delle banche dati e sulla loro interoperabilità e la creazione della cosiddetta dorsale informatica, che contribuisce a ottimizzare i processi di lavoro. Altrettanto importante giudica l'azione investigativa e di *intelligence* svolta dai reparti, così come il controllo economico del territorio, sempre più orientato a neutralizzare sul nascere i circuiti fraudolenti. Assicura poi che l'azione sopra citata sarà attentamente calibrata in funzione delle peculiarità di ciascun contribuente e della diversa propensione al dialogo con il fisco.

Elenca quindi le condotte illecite più pericolose sulle quali si stanno concentrando gli sforzi investigativi ed evidenzia le forme di collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Si sofferma poi sul ruolo della Guardia di finanza nel sistema della riscossione dei tributi sottolineando la continua attenzione dei reparti alla verifica della consistenza patrimoniale dei contribuenti al fine di orientare proficuamente il processo di programmazione delle verifiche e di garantire il buon esito delle procedure esattive, nonché le forme di collaborazione con l'Agenzia delle entrate-Riscossione, regolate da una specifica Convenzione. Auspica inoltre che le banche dati del Corpo potranno

divenire pienamente interoperabili con quelle dell'Agenzia stessa per isolare fenomeni di insolvenza fraudolenta.

Inoltre, sottopone alla Commissione il tema dell'attività di contrasto all'evasione da riscossione attraverso le indagini di polizia giudiziaria, che dedicano grande attenzione ai delitti previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000. In proposito, con riferimento alle pene accessorie, evidenzia la delicatezza del tema del sequestro preventivo, in quanto spesso il debitore, spossessato dal relativo provvedimento, pur propenso a saldare il proprio debito con il fisco, si trova impossibilitato a farlo per la mancanza di beni. Sottopone quindi alla Commissione l'ipotesi di prevedere un intervento normativo che stabilisca espressamente la possibilità per l'autore dell'illecito di ottenere la restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo con l'esclusiva finalità di provvedere all'estinzione del debito tributario, in modo da evitare l'ablazione patrimoniale e ottenere gli altri benefici premiali riconosciuti dall'ordinamento. Tale intervento, del quale evidenzia alcuni pregi, potrebbe inoltre prevedere idonee modalità esecutive, stabilendo comunque che, in caso di mancato pagamento, la confisca è sempre disposta. Riporta infine una serie di esempi dell'impatto sul gettito della norma proposta.

Il presidente D'ALFONSO ringrazia il generale Zafarana per la sua relazione e comunica che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Lascia quindi la parola ai senatori per svolgere considerazioni e porre domande.

Il senatore PITTELLA (*PD*) sottolinea il rilevante impegno della Guardia di finanza, nonché l'analisi svolta sulla peculiare situazione di crisi economica e sociale in corso, che potrebbe portare a una recrudescenza di alcuni fenomeni criminali, come le frodi e l'usura.

Esprime quindi apprezzamento per i suggerimenti avanzati e pone dei quesiti con riguardo al fisco digitale, all'interoperabilità delle banche dati, alla cooperazione internazionale e alle criptovalute.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) manifesta apprezzamento per la scelta di incentrare la relazione su temi come la grande evasione, il riciclaggio, le speculazioni sui prezzi e le frodi internazionali.

Chiede quindi a quale livello di sviluppo sia arrivata la collaborazione con la Agenzia delle dogane e dei monopoli, come si stia svolgendo l'attività di controllo del Corpo nei confronti delle piccole e medie imprese in una fase di grandi difficoltà economiche e quale sia l'approccio al controllo fiscale in termini di lunghezza del periodo temporale da considerare. Inoltre sollecita dei chiarimenti con riferimento alle verifiche sui solvibili. Esprime infatti il timore che gli accertamenti possano essere condotti solo su alcune aziende perché in grado di far fronte ai propri debiti

con l'Erario, a vantaggio magari di altre che risultano in crisi e non hanno liquidità.

In conclusione giudica favorevolmente la proposta avanzata sul sequestro virtuoso dei beni.

Il senatore PESCO (*M5S*) sottopone agli auditi il tema dei controlli delle aziende che hanno fatto ampiamente ricorso alle ore di cassa integrazione, senza peraltro registrare alcuna diminuzione del fatturato.

Quanto invece alle aste giudiziarie e ai principali obblighi in materia di antiriciclaggio evidenzia la problematica dell'adeguata verifica della clientela.

Il senatore FENU (*M5S*) chiede quanto la tecnologia e la interoperabilità delle banche dati possano snellire e rendere meno dispendiosa l'attività di controllo, favorendo quasi esclusivamente i controlli a monte e riducendo al minimo quelli a valle.

Tocca poi le tematiche dei «giganti della rete», che sottraggono enormi ricchezze al Paese, e delle frodi sui crediti fiscali inesistenti. In proposito domanda se sarebbe possibile realizzare una piattaforma paragonabile a quella per i crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione così da favorire una libera circolazione dei crediti di imposta.

Il senatore DI NICOLA (*M5S*) richiama la recente Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva allegata alla NADEF e svolge una approfondita analisi sulla composizione dell'evasione fiscale – in leggera diminuzione rispetto a quanto previsto lo scorso anno – e sui settori economici prevalentemente responsabili. Ritiene che i professionisti cui i contribuenti si rivolgono per avere consulenze e suggerimenti abbiano responsabilità nella diffusione del fenomeno evasivo e chiede quali iniziative potranno essere adottate per contrastare tale attività.

Interviene il senatore LANNUTTI (*M5S*) il quale, dopo avere apprezzato gli spunti per migliorare l'attività preventiva di contrasto all'evasione fiscale, pone quesiti in materia di adeguata verifica dei clienti delle aste giudiziarie, contrasto della diffusione del fenomeno dell'usura e i dumping fiscali di alcuni stati membri dell'Unione.

Il presidente D'ALFONSO (*PD*) pone quesiti in materia di attuazione di zone economiche speciali, di azione di contrasto dell'utilizzo fraudolento dei crediti fiscali maturati, interoperabilità delle banche dati anche per le imposte afferenti agli enti locali e circa i costi della introduzione della libera circolazione dei crediti fiscali.

Il generale ZAFARANA risponde analiticamente ai quesiti posti, chiarendo che le verifiche effettuate dalla Guardia di finanza, in coordinamento con l'Agenzia delle entrate, riguardano di norma gli ultimi due anni di imposta e che l'eventuale estensione ad annualità precedenti dipende

dagli esiti delle verifiche stesse. Specifica inoltre che, anche in forza della riorganizzazione complessiva che vede la Guardia di finanza come organismo di polizia finanziaria a valenza generale, i controlli non hanno più un carattere di massa, ma originano da un'attenta analisi e selezione degli elementi di rischio: tale attività di analisi consente poi di individuare con un sufficiente grado di appropriatezza i contribuenti da sottoporre a verifica, senza che la eventuale «solvibilità» sia o meno dirimente per le indagini stesse. Ribadisce infatti che la Guardia di finanza concentra la propria attività prevalentemente sui grandi evasori, e su quelle entità economiche la cui rilevanza, per espressa disposizione, impone un monitoraggio periodico. Smentisce quindi che le attività siano indirizzate verso i piccoli operatori e le imprese di minore dimensioni.

La cooperazione internazionale, richiamata in alcuni interventi, rappresenta un elemento vincente nella strategia di contrasto e non può che rivolgersi a soggetti con elevato fatturato; sottolinea, in tale ambito, la particolare utilità dello scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali.

Prosegue il proprio intervento, specificando che la Guardia di finanza ha realizzato notevoli investimenti nelle dotazioni informatiche e per la piena interoperabilità delle banche dati da essa utilizzate.

Circa il coinvolgimento dei professionisti, dopo aver sottolineato la grande collaborazione con gli ordini professionali e segnatamente con i commercialisti, osserva che l'evasione fiscale è compiuta certamente con l'ausilio di esperti e consulenti, ma tuttavia si tratta di situazioni riconducibili alla responsabilità personale e non quindi a interi comparti. Per quanto riguarda ancora le specifiche strategie di ispezione, ribadisce che il tessuto economico delle piccole e medie imprese, anche in relazione alla crisi pandemica, non rientra tra i settori di particolare allarme e che, viceversa la Guardia di finanza è impegnata a contrastare frodi e fenomeni illeciti in quelle filiere produttive che non hanno subito alcun arresto a causa della crisi pandemica.

Risponde poi ai quesiti in materia di interoperabilità delle banche dati, con particolare riferimento ai protocolli di intesa con gli enti locali.

Ad integrazione, interviene il generale ARBORE che risponde ai quesiti sulla digitalizzazione delle attività della Guardia di finanza, insistendo sulla possibilità di ridurre quanto più possibile le ispezioni e gli interventi invasivi rispetto allo svolgimento dell'attività economica.

Per quanto riguarda le aste giudiziarie fa presente, tra l'altro, che il coinvolgimento del tribunale esclude in radice un presidio antiriciclaggio. Rimarca poi il ruolo che la legge assegna ai professionisti per quanto riguarda l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette in materia di riciclaggio.

Conclude dando conto della collaborazione con gli enti locali e sottolineando come, anche per quanto riguarda i crediti fiscali, l'attività di controllo si concentra su quei soggetti che presentano maggiori profili di rischio. In tale ambito è opportuno contemperare la fluidità dell'utilizzo

in compensazione o di cessione del credito, con l'opportuna attività di controllo e di sanzione degli illeciti.

A giudizio del presidente D'ALFONSO (*PD*) i vincoli burocratici a un pieno utilizzo dei crediti vantati dalla Pubblica amministrazione e segnatamente nei confronti del fisco possono essere rimossi dando certezza ai contribuenti.

Intervengono brevemente i senatori LANNUTTI (*M5S*), PESCO (*M5S*) e FENU (*M5S*) per esprimere un apprezzamento della procedura informativa e dei contenuti dell'esposizione dell'audit.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 17,05.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 15 ottobre 2020

Plenaria

171^a Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il vice ministro della salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BOLDRINI (PD) riferisce sul provvedimento in titolo.

Fa anzitutto presente che il decreto-legge in esame reca un complesso di interventi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, interventi costituiti in larga misura da proroghe di termini temporali, previsti da normative precedenti, e da integrazioni delle medesime normative.

In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 1 dispongono, in primo luogo, una proroga dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 – in correlazione con l'identica proroga (disposta con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020) dello stato di emergenza epidemiologica – di alcune norme restrittive di diretta applicazione – inerenti alla circolazione delle persone e ad alcune attività – nonché delle norme che consentono – nel suddetto ambito temporale – la definizione di altre misure restrittive

con provvedimenti non di rango legislativo. In secondo luogo, i commi citati ed il successivo articolo 5 recano alcune modifiche ed integrazioni alle norme in oggetto, ai fini di:

– prevedere ulteriori obblighi sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; tali obblighi sono stabiliti in via diretta dall'articolo 5 per un breve periodo transitorio (che in ogni caso non può andare oltre il 15 ottobre 2020) e possono essere successivamente rinnovati e ridefiniti con i suddetti provvedimenti di rango secondario;

– ridefinire i rapporti tra le misure adottate a livello nazionale e quelle stabilite a livello regionale. In particolare, in base alla novella di cui al comma 2, lettera *a*), dell'articolo 1, la possibilità da parte delle regioni di prevedere misure meno restrittive (rispetto a quelle nazionali) viene limitata ai casi previsti dai provvedimenti nazionali nonché subordinata al rispetto dei criteri previsti dai suddetti provvedimenti ed all'intesa con il Ministro della salute.

Il comma 3 dello stesso articolo 1, in primo luogo, proroga dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 il termine di alcune norme legislative, individuate dall'allegato 1 del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, e successive modificazioni. In secondo luogo, il medesimo comma 3 inserisce altre norme nel medesimo allegato – norme che sono quindi anch'esse oggetto di proroga al 31 dicembre 2020 – (il comma 3 opera altresì, per ragioni di coordinamento, alcune espunzioni dall'allegato).

Riguardo alle norme comprese (ovvero ora inserite) nell'allegato, la relatrice segnala, in primo luogo, le seguenti disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:

– l'articolo *2-bis*, che concerne sia il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie ed agli operatori socio-sanitari ovvero a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza sia una deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di professionisti sanitari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale; la deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto;

– i commi da 1 a 3 e 5 dell'articolo *2-ter*, e successive modificazioni, che consentono, in via transitoria, il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale;

– l'articolo 3, che, in primo luogo, autorizza le regioni, le province autonome e gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale a stipulare accordi per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie – in deroga ai limiti

di spesa previsti dalla legislazione vigente e con un'autorizzazione specifica di spesa pari a 240 milioni di euro per il 2020 – quando non sia possibile attuare, mediante i contratti in essere alla data del 17 marzo 2020, i piani di incremento della dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive; in tale ambito, ove necessario, è consentito il ricorso alla stipulazione di accordi anche con strutture private non accreditate, purché autorizzate. Il medesimo articolo 3 prevede inoltre che le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni, delle province autonome o degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e sulla base di un'autorizzazione di spesa pari a 160 milioni di euro per il 2020, mettano a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle medesime strutture (per le attività rese da tali strutture private è riconosciuta un'indennità). I contratti e le misure di cui al presente articolo 3 hanno efficacia fino al termine in oggetto (ora prorogato al 31 dicembre 2020);

– l'articolo 4, che, in via transitoria, consente alle regioni ed alle province autonome di attivare aree sanitarie, anche di natura temporanea, in deroga ai requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento e pone una serie di deroghe alle norme in materia edilizia per la realizzazione delle opere strettamente necessarie all'allestimento delle strutture in oggetto;

– l'articolo 4-bis, che, in primo luogo, prevede la costituzione, da parte delle regioni e delle province autonome, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, di un'unità speciale ogni 50.000 abitanti, per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero (le disposizioni in esame concernono anche la composizione dell'unità speciale, le modalità di svolgimento dell'attività ed i relativi compensi per i medici). L'articolo 4-bis, in secondo luogo, richiede che il *triage* per i pazienti che si rechino autonomamente in pronto soccorso con sintomi da COVID-19 avvenga in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali. Le norme di cui al presente articolo 4-bis hanno efficacia fino al termine in oggetto (ora prorogato al 31 dicembre 2020);

– i commi 1 e 3 dell'articolo 5-bis, che recano norme transitorie relative alle procedure pubbliche di acquisto e di pagamento dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi medici nonché all'ambito delle mascherine utilizzabili dagli operatori sanitari; a quest'ultimo riguardo, si consente l'utilizzo anche di mascherine chirurgiche, nonché, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, di mascherine prive del marchio CE;

– il comma 1 dell'articolo 12, il quale consente, in via temporanea e a determinate condizioni, che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale trattengano in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza;

– il comma 2 dello stesso articolo 12, che consente un analogo trattenimento in servizio per il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato;

– il comma 1 dell'articolo 13, che prevede una deroga temporanea alla disciplina sul riconoscimento di professioni sanitarie (relativamente a qualifiche conseguite in altri Paesi dell'Unione europea);

– il comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, che amplia in via transitoria, per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di lavorare, l'ammissibilità di assunzioni alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario;

– il comma 1 dell'articolo 15, e successive modificazioni, che consente, in via transitoria, la produzione di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale in deroga alle norme tecniche vigenti e secondo una specifica procedura di validazione, posta dal medesimo articolo 15, e successive modificazioni (tale normativa transitoria demanda la verifica della sussistenza dei requisiti di sicurezza all'Istituto superiore di sanità per le mascherine chirurgiche e all'INAIL per i dispositivi di protezione individuale) ;

– il comma 1 dell'articolo 16, e successive modificazioni, il quale prevede che, in via transitoria, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio – ivi comprese, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, quelle prive del marchio CE – siano incluse tra i dispositivi di protezione individuale (DPI), con riferimento a tutti i casi in cui i lavoratori (ivi compresi quelli addetti ai servizi domestici e familiari) e i volontari (sia in ambito sanitario sia in altri ambiti), nello svolgimento della loro attività, siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Tale prescrizione è in sostanza relativa ad un livello minimo di protezione (salve le norme e le valutazioni specifiche, relative ad un livello più elevato);

– il comma 2 del citato articolo 16, il quale consente, in via transitoria, l'impiego, da parte delle persone presenti sull'intero territorio nazionale, di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio;

– l'articolo 17-*bis*, che reca norme transitorie in materia di trattamento di dati personali (tra cui dati relativi alla salute);

– l'articolo 22-*bis*, e successive modificazioni, che prevede, in via transitoria, l'adozione di iniziative di solidarietà per i familiari degli esercenti una professione sanitaria, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari, che, durante lo stato di emergenza, abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o «come concausa» del contagio da virus SARS-CoV-2;

– l'articolo 73-*bis*, concernente misure precauzionali per gli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il personale dell'Amministrazione civile del-

l'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;

– l'articolo 87, commi 6, 7 e 8, che concerne, con riferimento al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la possibilità di dispensa temporanea dalla presenza in servizio (anche ai soli fini precauzionali) nonché il trattamento giuridico ed economico per i dipendenti in esame che siano assenti dal servizio in ragione di malattia o di quarantena o di altre condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria. In merito a tali norme, si segnala che la novella di cui al comma 4 dell'articolo 1 del presente decreto-legge n. 125 corregge un errore nella formulazione inerente agli accertamenti diagnostici funzionali (relativi ai lavoratori interessati dalle suddette fattispecie);

– l'articolo 102, comma 6, recante una norma transitoria sulle modalità di svolgimento delle prove compensative, per i casi in cui, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, il riconoscimento del possesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell'Unione), nell'ambito delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, richieda lo svolgimento di tale prova;

– l'articolo 122, e successive modificazioni, che prevede, in via transitoria, la figura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Commissario attua e sovrintende ad ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, di apparecchiature e di dispositivi medici e di protezione individuale. Si ricorda inoltre che, nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle regioni, può adottare, in via d'urgenza, secondo la disciplina di cui al comma 2 del medesimo articolo 122, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale.

Riguardo alle disposizioni in materia di lavoro agile, la relatrice rileva che, in base al medesimo richiamo del citato allegato 1 del decreto-legge n. 83, sono interessati dalla proroga dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020:

– la norma transitoria (di cui all'articolo 39, commi 1 e 2-*bis*, del decreto-legge n. 18) che riconosce ai lavoratori dipendenti portatori di handicap grave, o aventi nel proprio nucleo familiare un soggetto portatore di handicap grave o immunodepresso, il diritto a tale modalità lavorativa,

a condizione che essa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;

– la norma transitoria – di cui all’articolo 90, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – che riconosce il diritto alla modalità lavorativa in oggetto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti e a condizione che essa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, ai dipendenti del settore privato maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro;

– la norma transitoria – di cui al comma 4 del citato articolo 90 del decreto legge n. 34 – che consente ai datori privati, con riferimento a ogni rapporto di lavoro subordinato, il ricorso alla modalità di lavoro agile anche in assenza dell’accordo individuale (in tal caso, gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sul lavoro possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito internet dell’INAIL);

– il termine finale del periodo – di cui al comma 3 del citato articolo 90 del decreto-legge n. 34 – durante il quale i datori di lavoro del settore privato devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori che prestano lavoro agile e la data di cessazione della medesima modalità.

Riguardo alle altre norme comprese nel suddetto allegato 1, la relatrice segnala le seguenti (anch’esse oggetto di proroga fino al 31 dicembre 2020):

– l’articolo 27-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che estende in via transitoria (fino al termine ora prorogato al 31 dicembre 2020) a tutti i farmaci che richiedono un controllo ricorrente del paziente l’applicazione degli eventuali accordi che attualmente concernano solo alcuni dei farmaci in oggetto (accordi conclusi in applicazione della normativa che consente alle regioni e province autonome di stipularli con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per permettere agli assistiti di rifornirsi anche presso le stesse farmacie – cosiddetta distribuzione per conto –, con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale – cosiddetta distribuzione diretta –);

– il comma 1 dell’articolo 38 del citato decreto-legge n. 23, che pone una norma transitoria relativa alla corresponsione di incrementi del trattamento economico ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta;

– l'articolo 40 dello stesso decreto-legge n. 23, che reca norme transitorie sulla sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti da COVID-19, nonché sull'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti;

– l'articolo 4 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede, in via transitoria, in favore delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, sia il riconoscimento di una remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza da COVID-19 sia un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti dalla suddetta malattia;

– l'articolo 83 del suddetto decreto-legge n. 34, il quale prevede che i datori di lavoro, pubblici e privati, assicurino la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti, in ragione dei fattori ivi menzionati, a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2;

– l'articolo 100 dello stesso decreto-legge n. 34, che prevede, in via temporanea, la facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico. Anche per tale disposizione il termine è prorogato dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020.

Riguardo agli altri articoli del decreto-legge in conversione, la relatrice rileva, in primo luogo, che l'articolo 2 reca alcune novelle all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, concernente la disciplina dell'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare per un sistema di allerta e della gestione e dell'utilizzo della relativa piattaforma (cosiddetta app Immuni); tale sistema di allerta si riferisce alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2. Le novelle concernono: l'introduzione del riferimento all'interoperabilità con le piattaforme che svolgano le medesime finalità nel territorio dell'Unione europea (lettera a) del comma 1 del presente articolo 2); il differimento del termine finale per l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché del termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati (lettera b) del comma 1). Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal suddetto differimento, valutati pari a 3 milioni di euro per il 2021, si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 2).

La novella di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo 2 specifica altresì che l'applicazione dell'interoperabilità al sistema di allerta italiano deve essere preceduta da una valutazione d'impatto relativa alla protezione dei dati personali.

Riguardo ai termini finali summenzionati (relativi all'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché al trattamento dei relativi dati personali e alla cancellazione o alla conversione in forma definitivamente

anonima degli stessi dati), la formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto faceva riferimento alla durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – con un termine finale di chiusura, posto al 31 dicembre 2020 –. La novella di cui al comma 1, lettera *b*), fa invece riferimento alla futura cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione (anche a carattere transfrontaliero) del virus SARS-CoV-2. La novella demanda l'individuazione di tale momento ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi su proposta del Ministro della salute; in ogni caso, il termine non può ricadere in un periodo successivo al 31 dicembre 2021.

Infine, il successivo articolo 4 concerne l'inserimento del virus SARS-CoV-2 (con l'impiego della locuzione «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)») nell'elenco degli «agenti biologici classificati», posto dalla disciplina in materia di sicurezza e salute sul lavoro. La novella in esame costituisce il recepimento della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020.

La nuova voce viene inserita (in conformità con la citata direttiva) con un livello di classificazione 3. In quest'ultimo rientrano – ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – gli agenti che possono causare malattie gravi in soggetti umani, che costituiscono un serio rischio per i lavoratori e che possono propagarsi nella comunità, ma per i quali di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

La novella in esame specifica (sempre in conformità con la direttiva) che: il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2; il lavoro (riguardante il medesimo agente) che sia invece propagativo deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3, a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 2) Maria RIZZOTTI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

(Doc. XXII, n. 13) AUDDINO ed altri. – Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

(Doc. XXII, n. 14) IANNONE. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento e sulla gestione del servizio sanitario in Campania

(Doc. XXII, n. 16) SILERI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

(Doc. XXII, n. 19) ZAFFINI, CIRIANI. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 luglio.

La PRESIDENTE ricorda che è stata dichiarata aperta la discussione generale congiunta.

La senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) sottolinea che la sua parte politica ritiene fondamentale l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale (SSN), che possa contribuire anche a fare luce sulle problematiche legate all'emergenza sanitaria.

Ricorda che in passate legislature il Senato ha più volte istituito commissioni monocamerale d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del SSN, che hanno sempre ricevuto il sostegno del suo Gruppo ed hanno prodotto relazioni importanti su temi di grande rilievo; in un caso, hanno posto anche le premesse per una riforma legislativa molto rilevante, come quella inerente agli ospedali psichiatrici giudiziari.

Reputa cruciale che l'istituenda Commissione riceva un mandato ampio, tale da consentirle grande libertà di azione: in base all'esperienza maturata nelle passate legislature, sarebbe inopportuno circoscrivere in maniera eccessiva il perimetro dell'inchiesta parlamentare.

Sul piano del metodo, è dell'avviso che l'istituzione di un comitato ristretto, per la definizione del testo di riferimento, non sia un passaggio indispensabile.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) dichiara che il contributo della sua parte politica, per qualificare evolutivamente l'ambito di indagine della istituenda Commissione, muove dal presupposto che quest'ultima debba assurgere a strumento qualificante e funzionale per vincere la sfida della sostenibilità di piena tutela in chiave universalistica dei diritti di salute, fisica e mentale, e prevenzione e protezione delle fragilità di rilievo sanitario e socio sanitario. Se si deciderà che questa è la finalità ultima dell'inchiesta parlamentare proposta, reputa indispensabile disporre degli elementi conoscitivi e informativi fondamentali affinché si possa cambiare il paradigma in Sanità con una revisione totale del sistema di regolazione e remunerazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie basata su analisi dei costi, del valore clinico e dei prezzi.

Ritiene che un segmento cruciale dell'attività della Commissione dovrà riguardare l'analisi dei costi e la conseguente attualizzazione dei prezzi/corrispettivi, che a sua volta non può prescindere dalla verifica su-

gli impatti in ordine all'effettivo impiego delle più moderne tecnologie e dispositivi per ragioni di sicurezza, economie di gestione e appropriatezza.

Cita a titolo di esempio la risonanza magnetica al ginocchio, prestazione tutt'oggi rimborsata, che si basava a suo tempo sulla necessità di utilizzare un macchinario che all'epoca costava molto, oltre un milione di euro, e dava *performance* considerate oggi fuori standard, mentre la tecnologia attuale consente di impiegare una macchina assai compatta che comporta un costo di esecuzione della risonanza magnetica inferiore a quelli attuali. Invita a considerare che se il sistema sanitario continua a rimborsare nei termini attuali collasserà, nonostante gli sforzi profusi per incrementare il Fondo Sanitario Nazionale.

Segnala, quindi, che una tema che in sede di indagine varrebbe la pena di approfondire dovrebbe riguardare i parametri da adottare per l'*iter* istruttorio utile all'approvazione del nuovo nomenclatore tariffario, ai sensi del DPCM del gennaio 2017: appare evidente che la tecnologia negli ultimi 25 anni ha fatto passi da gigante e non se ne può prescindere in fase di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del SSN, soprattutto per i possibili telecontrolli da remoto.

È dell'avviso che, prima di chiedere ulteriori sforzi per ottenere nuove risorse, sia opportuno verificare i fattori produttivi delle principali prestazioni ed interventi LEA, costo del personale attualizzato con le procedure ottimali adottanti le più innovative tecnologie alla base di una revisione dinamica di tutte le tariffe (DRG, specialistica, diagnostica ecc.) con un *delisting* ragionato delle prestazioni ormai obsolete e inserendo non solo quelle che la tecnologia, nuovi trattamenti farmacologici e nuovi dispositivi hanno messo a disposizione, ma prevedendo anche la valorizzazione dei costi di prevenzione dei rischi rilevanti di processo (per esempio, infezioni ospedaliere) e di marginalizzazione delle inapproprietezze (per esempio, approfondimenti diagnostici per evitare interventi non necessari). Osserva che si tratta di analisi e verifiche essenziali per elaborare una proposta di revisione delle regole di ingaggio degli erogatori, a garanzia di sostanziale razionalizzazione degli impieghi non necessariamente al ribasso, adeguando la rimodulazione sulla base delle tecnologie realmente applicate, facendo sì che tutte le prestazioni siano «attraenti» allo stesso modo sia per il pubblico che per il privato, prevenzione compresa, e scardinando per ciò stesso le incongruenze del SSN: nel pubblico si continuano a perpetuare inefficienze procedurali e gestionali da tempo non più tollerabili, mentre nel privato si continua a permettere, talvolta anche inconsapevolmente, che si possano generare utili ridondanti rispetto alle prestazioni rese.

Ravvisa la necessità di approfondire e verificare lo stato di validazione delle nuove tecniche e/o procedure di intervento rispetto a quelle già codificate ma superate da quello che si è appena validato, con attualizzazione della tariffa in ragione dei costi di esecuzione più performanti per lo stesso risultato/tipo di prestazione da erogare, promuovendo approcci mini invasivi e superandosi la rigidità distintiva tra area medica e chirurgica nelle regole di remunerazione degli erogatori, valorizzando si-

stematicamente la medicina di precisione e la personalizzazione delle cure. Per esemplificare, menziona le opportunità offerte dalla tecnologia 3D, non solo nella formazione e simulazione ma nella clinica, che consente di coniugare sicurezza, riduzione dei costi e dei tempi di intervento (in ortopedia la protesi d'anca stampata 3D su misura è ben diversa da una delle 6 standardizzate e adattate sul sempre maggior numero crescente di pazienti). Auspica che i controlli di attività e di esito daranno un ritorno informativo cruciale per le decisioni legislative che si è chiamati ad adottare.

Reputa che l'equazione di riferimento dovrebbe essere: certezze (rilevanza e analisi oggettiva dei costi, valore clinico, prezzi) uguale risultati, in punto di prestazioni tariffate.

Osserva che, qualora si concordi su questo metodo di approfondimento, il passaggio successivo, a suo avviso non meno importante ai fini del mandato da affidare alla Commissione, dovrebbe essere quello della rilevanza contrattuale, non solo amministrativa e penale, dei controlli, perché oggi, specie nelle strutture private accreditate, si tende a far sì che un intervento venga spaccettato, in assenza di necessità clinica, in diversi interventi e/o ricoveri ripetuti, con maggiorazione di costi e rischi talvolta inaccettabili per il paziente, a solo beneficio del profitto.

Ritiene che bisognerà conseguentemente procedere, ricercando e cooptando adeguate competenze, a segregare ed analizzare tutte le dimensioni rilevanti a garanzia di prevenzione e qualità delle cure in punto di errori clinici, ripetitività di taluni interventi, livelli di effettiva soddisfazione dell'utenza incrociata con l'appropriatezza, in sintesi a una disamina di tutte le principali incongruenze rilevabili nell'intera filiera alla base della dispersione significativa di risorse, sprechi e distorsioni, nell'obiettivo sistemico di superare la logica della storicizzazione dei *budget* accoppiata agli stessi erogatori, al pari delle cosiddette funzioni non tariffabili, delle maggiorazioni tariffarie e orarie e di tutti quei meccanismi riconducibili a sistemi 'distorti' di remunerazione della produzione sanitaria e socio sanitaria.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*) è dell'avviso che la politica debba affrontare con concretezza, nella prospettiva di fornire risposte al Paese, anche vicende paradossali che tutt'ora si svolgono all'interno del sistema sanitario. Cita in proposito la questione delle protesi d'anca: mentre è a tutti noto che è oggi possibile realizzare protesi su misura, nell'ambito del SSN si persevera nell'acquisto di prodotti standardizzati, in maniera apparentemente incomprensibile.

Auspica che l'istituenda Commissione sia titolare del potere d'inchiesta su quattro o cinque macro-temi, in maniera tale che si possa pervenire a dei punti d'approdo certi, nel tempo a disposizione, redigendo relazioni specifiche e concrete. Teme infatti che un'indagine a 360 gradi sul sistema sanitario possa sfociare in una relazione conclusiva tanto vasta quanto poco produttiva di risultati tangibili.

Sottolinea che Commissione d'inchiesta e 12^a Commissione saranno chiamate a operare in parallelo nell'esercizio delle rispettive prerogative, accomunate dall'obiettivo di produrre utilità per il Paese.

Conclude esprimendo il convincimento che la politica nazionale debba tornare ad occuparsi del tema sanità, per troppo tempo relegato quasi ai margini.

La senatrice FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver fatto proprie le considerazioni svolte dalla senatrice Cantù, rimarca che il mandato dell'istituenda Commissione d'inchiesta dovrebbe implicare l'approfondimento di singoli argomenti, ben definiti in sede di delibera istitutiva e funzionali a incidere sulla qualità delle prestazioni all'interno del SSN. Sottolinea che questa è un'occasione da cogliere per l'istituzione di un organo parlamentare capace di produrre risultati concreti: occorre pertanto, nel delinearne la missione istituzionale, evitare di creare le premesse per la dispersione di energie e risorse in una pluralità di rivoli.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 15 ottobre 2020

Sottocommissione per i pareri

16^a Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 8,50

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 9^a Commissione:

(810) MOLLAME ed altri. – *Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(918) TARICCO ed altri. – *Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

(933) BERGESIO ed altri. – *Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo: parere favorevole.*

Plenaria

169^a Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. – *Misure per la rigenerazione urbana*

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. – *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

(985) Nadia GINETTI ed altri. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1131, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 970, 985 e 1302 e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 settembre.

La presidente MORONESE, facente funzione di relatore in sostituzione dei senatori Nugnes e Mirabelli, riferisce brevemente sui disegni di legge n. 970, n. 985 e n. 1302, rimettendosi per un'illustrazione più dettagliata degli stessi ad un documento scritto che mette a disposizione di tutti i componenti della Commissione.

Su proposta della Presidente, non facendosi osservazioni in senso contrario, viene quindi disposta la congiunzione dell'esame dei disegni di legge n. 970, n. 985 e n. 1302 con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1131.

La PRESIDENTE comunica poi l'elenco dei soggetti che verranno prossimamente auditi dalla Commissione, elenco predisposto dai relatori sulla base delle indicazioni fatte pervenire dai Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

La presidente MORONESE comunica che, nel corso delle audizioni sui disegni di legge n. 1571, 674, 1133, 1503 e 1822 (legge «SalvaMare»), svoltesi nelle giornate di lunedì 28 settembre, di martedì 29 settembre e di lunedì 12 ottobre 2020, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 9,10.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedì 15 ottobre 2020

Plenaria

42ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Roberto Romeo, presidente nazionale, e Maurizio Simone, vice presidente nazionale, dell'Associazione nazionale guida legislazione handicappati trasporti.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PUCCIARELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale guida legislazioni handicappati trasporti (A.N.G.L.A.T.), su disabilità e mobilità

La presidente PUCCIARELLI introduce i rappresentanti dell'Associazione ANGLAT ricordando il lavoro svolto dalla Commissione in materia di disabilità.

Il dottor Roberto ROMEO, presidente nazionale dell'Associazione nazionale guida legislazione handicappati trasporti, ricorda che il 29 settembre scorso l'ANGLAT ha festeggiato i 40 anni dalla fondazione sottolineando l'importanza di un dialogo costante e veramente efficace tra le istituzioni e le associazioni che rappresentano il mondo della disabilità, tenuto conto che tale dialogo è espressamente previsto dalla Convenzione ONU sulle disabilità del 2006 che l'Italia ha ratificato, e del fatto che le persone interessate dal tema della disabilità in Italia sono sette milioni e mezzo, un numero evidentemente molto elevato.

L'attuale momento storico caratterizzato dall'emergenza sanitaria legata dalla diffusione del virus Covid-19 è di particolare difficoltà per i disabili il che rende particolarmente necessario e urgente l'interlocuzione con le istituzioni e l'ascolto da parte di esse.

Tale interlocuzione si è rivelata utile in occasione dell'approvazione del decreto semplificazioni, nella parte in cui agli articoli 29-bis e 29-ter ha introdotto novità sulla procedura di accertamento di invalidità civile ed handicap. Un altro risultato utile fa riferimento alla legge di qualche anno fa, n. 114 del 2014, che riguarda la semplificazione delle procedure relative al rinnovo della patente per i disabili che presentano una invalidità stabilizzata. Una misura, peraltro, quest'ultima, che ha fatto risparmiare molte risorse al sistema sanitario.

Il dottor Maurizio SIMONE, vice presidente nazionale dell'Associazione nazionale guida legislazione handicappati trasporti – Sud, nel ringraziare la Commissione per l'opportunità offerta con l'audizione odierna, sottolinea a sua volta l'importanza di un dialogo fecondo e costante tra le associazioni delle persone disabili con le istituzioni, ricordando che esso costituisce un vero e proprio obbligo in virtù dell'articolo 4, comma 3 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006 con la risoluzione A/RES/61/106, che l'Italia ha ratificato con la legge n. 18 del 3 marzo 2009.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) sottolinea l'importanza delle associazioni delle persone disabili proprio in questo momento storico caratterizzato da restrizioni dovute all'emergenza sanitaria sottolineando il fatto che sia proprio la Commissione diritti umani ad occuparsene poiché le persone che hanno disabilità sono portatrici di veri e propri diritti. Occorre evitare che l'attuale emergenza sanitaria, abbia un effetto totalizzante e induca a prestare meno attenzione ad altri diritti. In questo senso si può pensare ai diritti dei bambini, che hanno delle disabilità, in particolare al godimento da parte loro del diritto all'istruzione. E allo stesso modo deve essere segnalato che lo *smart working*, rilanciato dall'emergenza sanitaria, va accompagnato con misure idonee a consentire alle persone con disabilità di continuare a dare alla società il proprio contributo anche nella dimensione lavorativa con quella modalità.

Il dottor ROMEO, nel ringraziare nuovamente i senatori per la loro presenza e il loro intervento alla seduta odierna, che valorizza il contributo dell'Associazione nel dialogo con le istituzioni, sottolinea a sua volta l'incidenza dell'emergenza sanitaria sul diritto all'istruzione dei bambini e sulla possibilità di lavorare delle persone con disabilità, precisando che lo *smart working*, in determinate circostanze, può non rappresentare lo strumento migliore per valorizzare le potenzialità di una persona disabile. E se da un lato l'emergenza sanitaria ha una grande incidenza anche sui *caregiver* familiari, tema, quest'ultimo, molto importante e delicato, dall'altro non vanno dimenticate molte altre emergenze legate alle disabilità, come, ad esempio, il grande tema della mobilità e delle barriere architettoniche.

La presidente PUCCIARELLI ringrazia le Personalità audite e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 15 ottobre 2020

Comitato XX

**Prevenzione e repressione delle attività predatorie
della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria**

Riunione n. 3

Relatore: LATTANZIO (Misto)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,45

Comitato II

**Rapporti tra mafie e potere politico: la trattativa Stato mafia;
l'attacco alle istituzioni e la stagione delle stragi e dei
depistaggi; le infiltrazioni mafiose nella pubblica
amministrazione**

Riunione n. 4

Relatore: GIARRUSSO (Misto)

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 17

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedì 15 ottobre 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, comunica che è entrata a far parte della Commissione la senatrice Tiziana Nisini in sostituzione del senatore Simone Bossi, dimissionario.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del direttore generale di Arpa Lazio, Marco Lupo, e del direttore tecnico di Arpa Lazio, Rossana Cintoli

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore generale di Arpa Lazio, Marco Lupo, collegato in videoconferenza, e del direttore tecnico di Arpa Lazio, Rossana Cintoli.

Marco LUPO, *direttore generale di Arpa Lazio*, e Rossana CINTOLI, *direttore tecnico di Arpa Lazio*, svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S) e, a più riprese, Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Marco LUPO, *direttore generale di Arpa Lazio*, e Rossana CINTOLI, *direttore tecnico di Arpa Lazio*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 15,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha convenuto che la Commissione effettui nelle giornate di giovedì 22 e venerdì 23 ottobre 2020, una missione ad Alessandria e presso lo stabilimento Solvay di Spinetta Marengo.

La seduta termina alle ore 15,20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15 alle ore 15,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere**

Giovedì 15 ottobre 2020

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 32

Presidenza della Presidente
VALENTE

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 10,05

PROGRAMMAZIONE LAVORI

